

INSERISCI QUI IL TUO LOGO

PERIZIA EXTRAGIUDIZIARIA

Finalizzata alla rilevazione di cause di nullità del contratto effettuata nell'interesse

di _____

Perito:

Inserisci qui la tua intestazione

Indice

1. Oggetto della perizia di stima.....	3
2. Quadro normativo e giurisprudenziale.....	4
3. Analisi del contratto.....	10
4. Verifica Piano di Ammortamento e calcolo TEG.....	15
5. Ricalcolo del piano di ammortamento e conclusioni.....	26

1. Oggetto della perizia di stima

Il sottoscritto Dott. _____, nato a _____ il _____, dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di _____ al n. _____, domiciliato in _____, (d'ora in poi "Perito") ha ricevuto incarico, in qualità di esperto professionale, dalla Società _____, con sede legale in _____ (____), Via _____, numero di iscrizione al Registro delle Imprese _____ di _____ e P. Iva _____ e C.F. _____ (d'ora in poi "Società"), nella persona del legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ Il _____ C.F. _____, a provvedere alla redazione della perizia di stima finalizzata alla rilevazione di cause di nullità totale o parziale del contratto determinate dall'applicazione di usura e/o di ulteriori illegittimità derivante dalla conclusione del contratto sottoscritto in data 15/05/2000 con la banca _____ (d'ora in poi "Banca")

Prima di illustrare i conteggi ed i relativi risultati ai quali il sottoscritto è giunto, si procede preliminarmente con l'analisi delle problematiche tecniche e giuridiche connesse alla verifica del superamento dei tassi soglia degli interessi, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese in un contratto di Mutuo.

2. Quadro normativo e giurisprudenziale

Disciplina e giurisprudenza in tema di usura

Il quadro normativo in tema di usura, caratterizzato da disposizioni di natura sia penale, sia civile, è stato radicalmente innovato dalla **legge n. 108/96**¹ Disposizioni in materia di usura, la quale ha modificato l'art. 644 c.p. Tale articolo, nell'attuale formulazione, dispone che: *“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con reclusione da due a dieci anni e con multa da euro 5.000 ad euro 30.000² ... La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ... Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.”*

In ambito civilistico la legge n. 108/96 ha modificato l'art. 1815 c.c. che stabilisce: *“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”*

Il legislatore, con la riforma del 1996, ricalcando le orme dell'ordinamento francese, ha deciso di individuare gli interessi usurari attraverso criteri di carattere oggettivo. Infatti, la legge n. 108/96,

¹ **Sentenza del tribunale di Torino, 27 aprile 2016, Est. Astuni.** Il sistema della legge anti-usura, la 108/96 non riconosce funzionalità diversa degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi, né intende precludere una pattuizione penale nel caso di mancato pagamento. La funzionalità è semmai quella di porre un limite massimo e perentorio, entro cui commisurare i costi del credito relativi ad ogni criticità presente o futura. Il presidio imperativo è sulle pattuizioni eccedenti il limite, difatti se pattuite oltre tale limite, queste sono considerate usurarie. In virtù di quanto detto ai fini del superamento del tasso soglia, debbono esclusivamente considerarsi i TEGM pubblicati nel D.M. pro tempore vigenti, incrementati degli ordinari coefficienti senza dar luogo ad alcuna maggiorazione.

(..) “ciò ancorchè un'indagine statistica ai fini conoscitivi, condotta dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei cambi, nel lontano 2002, abbia rilevato che è, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione per i casi di ritardato pagamento è in media pari al 2,1%”. Vi è un'evidente incompatibilità con i fondamenti della legge n.108. In seconda battuta la sentenza volge a rimarcare l'insussistenza dell'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese in quanto l'anatocismo non è collegato al regime di capitalizzazione sul quale si fonda la metodologia, ma quando vi è la produzione di interessi scaduti sugli interessi. Nel mutuo può esservi produzione di interessi scaduti su interessi ulteriori solo con riguardo agli interessi moratori sulla quota dei corrispettivi se questi vengano applicati sulla rata scaduta e rimasta insoluta. Resta da aggiungere che siffatto anatocismo è consentito dalla delibera CICR art. 3 in deroga al 1283 c.c. sempre che ciò sia previsto in contratto.

² Le parole " da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni " sono state così sostituite dalle attuali "da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000" dall'art. 2, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

oltre ad aver modificato l'art. 644 c.p. e il comma 2° dell'art. 1815 c.c., rimette al Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, l'individuazione – mediante rilevazioni trimestrali – del limite di usurarietà dei tassi di interesse, denominato anche tasso soglia, superato il quale, da un punto di vista civilistico, gli interessi devono essere considerati usurari; di conseguenza la relativa clausola contrattuale deve considerarsi nulla e, quindi, non sono dovuti interessi in nessuna misura.

A tal proposito la legge n. 108/96 stabilisce che il tasso soglia sia pari al *“tasso medio praticato per operazioni similari”* (qui riferito come TEGM) aumentato della metà. Tale disposizione è stata aggiornata dal **d.l. 70/11 del 14/05/2011** che riformula il legame tra la soglia usura e il TEGM stabilendo che la soglia usura sia da calcolarsi pari al tasso medio aumentato di $\frac{1}{4}$ più 4 punti percentuali, fino ad un massimo previsto pari al TEGM più 8 punti.

Dopo l'emanazione della legge e la sua entrata in vigore si è subito evidenziato in dottrina il problema della possibilità o meno di far rientrare nella disciplina antiusura anche gli interessi moratori oltre che quelli corrispettivi sviluppandosi due tesi interpretative contrastanti: l'una escludente, l'altra favorevole invece ad una inclusione degli interessi moratori.

Il dibattito in corso in quegli anni è stato risolto dallo stesso legislatore. Infatti, l'art. 1, comma 1°, del **d.l. 29.12.2000, n. 394**, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, l. 28.2.2001, n. 24, riconduce alla nozione di interessi usurari quelli convenuti *“a qualsiasi titolo”*, e la relazione governativa che accompagna il decreto fa più esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, *“sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”*. In tal senso si è pronunciata anche la **Corte costituzionale con sentenza 25.2.2002, n. 29** sulla legittimità costituzionale della l. n. 24/2001. Nello specifico, la Consulta ha precisato, che: *“va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sé decisivo – che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”*.

Numerose pronunce giurisprudenziali sia di merito¹ che di legittimità ribadiscono che la normativa antiusura si estende anche ai tassi di mora. Si vedano in tal senso le sentenze della Cassazione n.

5286/2000 e **5324/2003** e la più recente sentenza n. **350/2013**³ che conferma il principio per cui “... si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”, senza addurre alcuna motivazione, richiamando semplicemente la pronuncia della Corte costituzionale e il precedente della stessa giurisprudenza di legittimità.⁴

La stessa **Banca d'Italia**, infine, con la **Nota 3.7.13** chiarisce a sua volta che “*anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura*”.

Una volta definita in termini positivi l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori la nostra indagine deve, quindi, essere condotta verificando la legittimità degli interessi che erano stati stipulati nel contratto. Il reato di usura, dunque, sussisterà nel momento in cui le parti sottoscriveranno un contratto usurario: la legge, sia penale che civile, punisce il semplice fatto (giuridico) della conclusione (stipula) del contratto con cui si chiedono interessi usurari, cioè dei corrispettivi per il finanziamento concesso superiori al tasso di soglia.

Questi interessi, ai quali vanno sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese connesse (escluse solo imposte e tasse)⁵, ma anche gli interessi di mora, sono (o possono

³ **Cass. civ. Sez. I, 09/01/2013, n. 350.** Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. e dell'articolo 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori. Altresì ritengono applicabile la disciplina introdotta dalla legge n. 108/1996 anche agli interessi moratori: Trib. Bergamo, 25.11.2016, n.3114; Trib. Pesaro, 5.07.2016, n.527; Trib. Roma, 25.5.2016, n.10662; Trib. Milano, 8.3.2016, n.2363; Trib. Padova, 10.3.2015, n.281; Decisione ABF, 22.10.2015, n. 8097; Trib. Di Sciacca, 13.8.2014, n.393; Decisione ABF, 3.6.2014, n. 3577; App. Venezia, 18.4.2013, n. 342; Cass., 11.1.2013, n. 602; Trib. Torino, 3.11.2006, in Contratti, 2007, 679, la quale ritiene anche applicabile la maggiorazione di 2,1 punti percentuali prevista per gli interessi moratori dai decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia; Trib. Bari, 28.9.2005, in studiocalegale.leggiditalia.it, 2005; Trib. Sulmona, 3.5.2005, in P.Q.M., 2005, 2, 94, con nota di Pezone; Trib. Brescia, 24.11.2003, in Mass. Trib. Brescia, 2004, 131; Cass., 4.4.2003, n. 5324, in Mass. Giur. it., 2003; App. Milano, 10.5.2002, in Giur. it., 2003, 502; App. Milano, 9.4.2002, in Gius, 2003, 3, 372; Trib. Sant'Angelo dei Lombardi, 4.8.2001, in Foro it., 2002, I, 952; Trib. Bologna, 19.6.2001, in Corr. giur., 2001, 1347, nota di Conti; Cass., 17.11.2000, n. 14899, in Giust. civ., 2000, I, 3103, con nota di Di Marzio; Trib. Genova, 10.10.2000, in Gius, 2001, 2422; Trib. Campobasso, 3.10.2000, in Giur. merito, 2001, 674; Corte cost., 22.6.2000, n. 236, in CED Cassazione, 2000; Trib. Napoli, 19.5.2000, in Giur. it., 2000, 1665; Trib. Napoli, 16.5.2000, in Giur. napoletana, 2000, 373; Cass., 22.4.2000, n. 5286, in Corr. giur., 2000, 878, con nota di Gioia; Trib. Roma, 10.7.1998, in Foro it., 1999, I, 343

⁴ La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 342 del 18/02/2013 afferma che “[l]’articolo 1815, comma 2 c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e pertanto la previsione di nullità della clausola di debenza degli interessi è applicabile a qualsiasi somma richiesta a tale e quindi anche nel caso d’interessi moratori.” L’Ordinanza del Tribunale di Milano – VI Sez. Civ. del 16/01/2014 riafferma il principio secondo cui “la verifica del rispetto [della] soglia d’usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora” con la conseguenza che “ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all’epoca del stipulazione [sic] del contratto, la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art. 1815 comma 2 c.c.”. Il Tribunale di Treviso, con sentenza pubblicata il 14/04/2014, ribadisce a sua volta che “la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora”.

⁵ **Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, 03 luglio 2015 Est. Morlini**, La questione giuridica affrontata dalle parte in causa attiene alla inclusione nel calcolo del TAEG dei costi per assicurazioni in caso di morte ed invalidità, stipulate dalla società mutuataria contestualmente al mutuo. Ciò porta a conseguenze opposte in merito al superamento del tasso soglia usura. “In conclusione merita

essere) usurari quando complessivamente sono (o possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia) oppure inferiori, ma sproporzionati rispetto alla controprestazione e considerati i tassi medi.

In aggiunta alle considerazioni esposte in precedenza, recenti orientamenti giurisprudenziali stabiliscono che ai fini del superamento del tasso soglia debba tenersi conto anche degli oneri per estinzione anticipata, sulla base di quanto previsto dal disposto dell'art.1 V comma L. 108/96 (per la determinazione dell'interesse usurario si tiene conto di ogni remunerazione collegata all'erogazione del credito). In tal senso si sono espressi sia **il Tribunale di Bari con sentenza del 10 ottobre 2015** che **il Tribunale di Pescara con sentenza del 28 novembre 2014** (Est. Dott.ssa Anna Fortieri).

Profili giuridici di indeterminazione delle condizioni contrattuali

La pattuizione delle condizioni economiche che regolano un contratto di finanziamento è, in primo luogo, disciplinata da alcune norme di carattere generale stabilite dal Codice Civile, tra cui **l'art. 1346 c.c.** che testualmente recita:

“L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.”

Con più specifico riferimento ad obbligazioni che prevedano la corresponsione di interessi su un capitale finanziato, interviene **l'art. 1284 c.c.** che stabilisce che gli “interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto” e definisce le conseguenze da applicarsi in caso di

di essere seguita quella parte di giurisprudenza che disattendendo le istruzioni di banca d'Italia, ritiene corretto ricomprendere nel calcolo del Taeg anche i costi assicurativi qualora questi siano connessi all'erogazione del credito”.

Cassazione civile, sez. I sentenza n. 8806 del 05 aprile 2017, Est. Dolmetta Per valutare l'usurarietà del contratto la Suprema Corte stabilisce che le spese assicurative collegate al credito devono sempre concorrere alla formazione del TEG (tasso effettivo globale) da confrontare con il Tasso Soglia antiusura.

Secondo la Corte è fondamentale infatti che le normative e le stesse Istruzioni di Banca d'Italia si accordino sulla base dell'art. 644 c.p. che detta i principi cardine della repressione del fenomeno usurario. Escludere alcune voci di spesa, direttamente riconducibili al credito, vorrebbe dire snaturare il dettato dell'art. 644 c. p “per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, ripreso poi dalla L. 108/96, finalizzati peraltro a reprimere il fenomeno dell'usura.

Pertanto diventa fondamentale collegare il costo dell'assicurazione al credito, se la spesa assicurativa è connessa al credito va sicuramente inclusa nel calcolo del TEG, che sia “obbligatoria” o “facoltativa”. La Corte in merito afferma: “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione”.

Decisione Arbitro bancario finanziario – Collegio di Roma, seduta del 13 marzo 2015, il collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l'illegittima determinazione del Taeg, nella parte in cui l'intermediario non considera il costo della polizza assicurativa “vita e infortuni”. La clausola relativa alla determinazione del Taeg è nulla e deve essere sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 del Tub. L'intermediario deve quindi provvedere a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente, restituendo l'eccedenza finora percepita rispetto a quanto dovuto dal ricorrente medesimo.

violazione di tale principio, ovvero che gli interessi non convenuti per iscritto o di cui le parti non hanno *“determinato la misura”* sono *“dovuti nella misura legale”*.

Le norme appena richiamate hanno trovato chiarificazione nonché ampia applicazione sia in sentenze di legittimità che di merito. Tra le prime si rimanda alla sentenza della **Cassazione n. 12276/2010**, che ribadisce che affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata deve avere forma scritta e deve inoltre possedere *“un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse”*.

Il requisito di univocità e determinabilità del tasso di interesse viene ulteriormente articolato dalla sentenza del **Tribunale di Milano 30/10/2013, Dott.ssa Crugnola**, che ravvisava, in uno dei contratti in oggetto, profili di illegittimità della clausola interessi derivanti dall'impossibilità di interpretare univocamente le condizioni e la metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi. Nelle parole dello stesso estensore, le condizioni pattuite potevano dar luogo *“sulla base dello stesso testo negoziale ad almeno tre diverse ipotesi di piani d'ammortamento per così dire alternativi”*, ciascuno dei quali comportante l'applicazione di tassi di interesse diversi. Per tali motivi si disponeva la sostituzione della clausola convenuta con la clausola sostitutiva di cui all'art. 1284, ovvero la rideterminazione degli interessi al saggio legale per tempo vigente.

Volendosi dunque attenere ad un'interpretazione più estensiva delle norme del Codice Civile, nel tracciato di quanto stabilito dalla sentenza appena citata, bisognerebbe non soltanto verificare se il contratto riporti esplicita indicazione della misura del tasso di interesse convenuto ma occorrerebbe valutare inoltre se il complesso delle condizioni pattuite consenta o meno di individuare una metodologia di calcolo dell'interesse che sia coerente ed univoca. In base a tale interpretazione è evidente che la mancata indicazione in contratto della tecnica mediante la quale il piano viene sviluppato (ad es. alla *“francese”*, a capitale costante, ecc...) o anche soltanto l'omessa indicazione di taluni accorgimenti di calcolo in mancanza dei quali si può addivenire ad una pluralità di tassi di interesse configurerebbe la sussistenza di profili di indeterminatezza delle condizioni.

Ad integrazione del quadro sin qui esposto, ma con riferimento ai soli contratti in cui il finanziatore sia una **banca od altro intermediario finanziario sottoposto a vigilanza**, intervengono le previsioni contenute nel **Testo Unico Bancario (TUB)**, istituito con d.lgs n. 385 del 01/09/1993, in vigore dal 01/01/1994 ed oggetto di successive modifiche ed integrazioni, nonché i principi riportati in talune delibere del **Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR)** in ordine ai requisiti di trasparenza dei contratti.

Più nello specifico, l'**art.117 del TUB** prevede al comma 4 che i contratti debbano indicare *“il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati⁶, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”* ed al comma 6 si stabilisce che *“si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”*.

La **delibera CICR 04/03/2003** prevede inoltre che *“gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia medesima”*.

Occorre tuttavia sottolineare che, in contraddizione rispetto alle previsioni del Codice Civile ed al rimedio disposto dalla citata sentenza del Tribunale di Milano, il TUB stabilisce all’art. 117 comma 7 che il tasso sostitutivo da applicarsi ai casi di nullità della clausola interessi sia il tasso BOT e non il tasso legale (più precisamente, si fa riferimento al *“tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione”*).

⁶ **Ordinanza del Tribunale di Cagliari, 29 marzo 2016, Composizione collegiale.** Il contratto di credito nel quale non sia indicato in termini algebrici il valore dell’ISC è nullo. L’indicatore sintetico di costo è un elemento fondamentale nell’indicazione delle principali condizioni contrattuali in quanto, questo rappresenta il costo effettivo dell’operazione sostenuto dal debitore.

(...) *“rilevato che il creditore ha insinuato il credito sulla base di un contratto di mutuo fondiario e di un decreto ingiuntivo, del quale ha prodotto in data odierna il certificato di esecutività; ritenuto che, quanto al contratto di mutuo fondiario la domanda non possa trovare accoglimento in quanto non è stata corredata dalla relazione sul valore cauzionale del bene, ai sensi degli artt.38 e ss. T.U.B., con la conseguenza che il contratto deve essere ritenuto nullo ai sensi dell’art.117 T.U.B. Infatti, la relazione di perizia prodotta dall’istante è priva di data certa opponibile al curatore, né, a tal fine, vale a supplire la carenza di tale requisito l’autenticazione notarile della firma e la deduzione di prova testimoniale su una circostanza inammissibile e irrilevante ai sensi dell’art.2704 cod. civ.; la richiesta di C.T.U. è incompatibile con la sommarietà del rito”*.

3. Analisi del contratto

Si riportano di seguito i dati generali del finanziamento, così come rilevati da attenta lettura del contratto.

Il contratto di Mutuo, stipulato in data 15/05/2000, prevede un importo finanziato di euro 100.000,00.

Il piano di ammortamento dell'operazione è sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" e prevede rate variabili costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.

Si prevede un periodo di preammortamento pari a 16 giorni. Il tasso di interesse per tale periodo è fisso pari al 5,00%

Il contratto prevede un periodo di ammortamento di 60 mesi, durante il quale il contraente si impegna a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 31/05/2000. Si stabilisce che il tasso di interesse per il periodo di ammortamento è soggetto a variazioni periodiche ed è pari al momento della stipula al 5,00% su base annua. Si rileva, inoltre, che dalla rata n. 20 interviene una moratoria della quota capitale per un periodo di 6 mesi. Durante detto periodo si conviene che siano dovuti i soli interessi sul capitale finanziato e che le quote di rimborso in linea capitale vengano sospese.

Viene inoltre convenuto un tasso di mora variabile prevedendo che questo sia aggiornato per ciascun periodo di decorrenza sulla base della quotazione del tasso Euribor 3 mesi su base 360 maggiorato di 6,00 punti percentuali. Il valore alla stipula di detto tasso è pari al 10,329%. Tale tasso si applica in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.

Ai fini della verifica dell'usura contrattuale si è provveduto a valutare la conformità dei seguenti parametri rispetto ai limiti imposti dalla legge:

- TAEG dell'operazione, determinato includendo le spese iniziali e le spese per rata pattuite
- Valore alla stipula del tasso di interesse da applicare in caso di ritardato pagamento della rata (anche detto tasso di mora)

Determinazione e verifica del TAEG

Il contratto prevede un piano di ammortamento della durata di 60 mesi e il pagamento di 12 rate posticipate per anno. Si prevedono inoltre 16 giorni di preammortamento. Il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto e su cui è stato sviluppato il calcolo del TAEG è pari al 5,000%, mentre per il periodo di preammortamento il tasso è pari al 5,000%. Sono state considerate le spese iniziali (eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc...) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata. Le prime ammontano ad un totale di euro 1.000,00, mentre le seconde incidono su ogni rata per euro 2,50. Impiegando la formula sopra descritta si perviene ad un risultato pari al 5,600%. Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/04/2000 - 30/06/2000 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO VARIABILE.

Verifica del tasso di mora convenuto

Dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 10,329%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 15/05/2000, risulta superiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati.

Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 15/05/2000, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano usurari dato che complessivamente sono (o possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia).

Verifica della determinabilità delle condizioni

In aggiunta alla verifica dell'usura contrattuale, è stata condotta una specifica analisi volta ad individuare eventuali profili di illegittimità riconducibili alle fattispecie di indeterminatezza delle condizioni di cui si è discusso alla relativa sezione di inquadramento normativo. L'analisi delle condizioni pattuite, in relazione al tasso di interesse ed alla metodologia di individuazione dello stesso, non evidenzia tuttavia alcun profilo di indeterminatezza riconducibile all'inosservanza delle norme richiamate in precedenza.

Conclusioni

In definitiva, il contratto in esame, pur essendo conforme alla normativa civilistica attinente la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate, risulta in violazione della disciplina anti-usura. La previsione tramite espressa clausola contrattuale di un tasso di interesse, nello specifico il tasso di mora, che già alla stipula risulta superiore al tasso soglia determina di per se stessa l'usurarietà "ab origine del contratto" e l'illegittimità di ogni clausola tramite la quale siano convenuti interessi, a qualunque titolo, ex art. 1815 c.c. In ragione della pattuizione di un tasso di mora superiore al tasso soglia vigente nel periodo della stipula, sono da considerarsi nulle tutte le clausole interessi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1815 c.c. che stabilisce: "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Poichè nel citato articolo non vi è alcun riferimento differenziato in merito alla natura dell'interesse, laddove sia prevista la pattuizione, a qualsiasi titolo, di tassi di interesse usurari, questa non può che determinare la nullità delle clausole relative agli interessi a qualunque titolo convenuti, sia corrispettivi che moratori. Infatti, come sostenuto dalla Corte di Appello di Venezia con la sentenza n. 342 del 18/02/2013 e ribadito dal Tribunale di Padova (Ordinanza del 13/05/2014), l'art. 1815 esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e va applicato nella sua più ampia portata, pertanto la previsione di nullità della clausola di debenza degli interessi è applicabile a qualsiasi somma richiesta a tale titolo.

Istruzioni di Banca d'Italia dell'agosto 2009 circa il calcolo del TAEG

La formula utilizzata per il calcolo del **TAEG**, così come indicato dalle istruzioni della Banca D'Italia dell'agosto 2009, è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

dove:

- i* è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
- K* è il numero d'ordine di un "prestito";
- K'* è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";
- A_k* è l'importo del "prestito" numero *K*;
- A'_{k'}* è l'importo della "rata di rimborso" numero *K'*;
- m* è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";
- m'* è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";
- t_k* è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a *m*;
- t_{k'}* è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a *m'*.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono inclusi:

- 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento;
- 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale"), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;

3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;

4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;

5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente (11);

6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);

7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti;

8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento.

Sono esclusi:

a) le imposte e tasse (12);

b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);

c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;

d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;

e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.

11 Nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso.

12 Il costo di bollatura delle cambiali deve essere escluso dal calcolo del TEG

4. Verifica Piano di Ammortamento e calcolo TEG

Si riporta di seguito la tabella di sintesi riportante il piano di ammortamento determinato secondo le ipotesi riportate in contratto.

Dallo sviluppo del piano di ammortamento di verifica si rileva che il TAE (Tasso Effettivo Annuale) del mutuo è pari al 5,16%, mentre il TAEG è pari al 5,59%. Nel calcolo si è tenuto conto delle spese iniziali del finanziamento e di quelle periodiche, come previste dalle condizioni contrattuali. La differenza tra il TAEG del piano di verifica e quello contrattuale risiede nella variabilità del tasso di interesse, che è stata considerata in quest'ultimo calcolo, rilevando il tasso di interesse reale del finanziamento. Il calcolo, inoltre, tiene conto del periodo di moratoria del finanziamento.

Nel secondo prospetto si riportano gli importi delle rate sino ad oggi pagate, le relative spese e le penalità per ritardato pagamento, qualora intervenute.

Dal momento che tutte le rate del finanziamento risultano pagate, è possibile inoltre calcolare il TAEG reale del finanziamento, che include le spese iniziali e quelle periodiche realmente sostenute e certificabili dalle quietanze di pagamento. Si rileva quindi che il TAEG reale del mutuo è pari al 4,52%. La differenza tra il TAEG reale e quello contrattuale risiede nella elaborazione di tutti i pagamenti effettuati, comprensivi di spese e commissioni, anche se non previste in contratto o relative a modifiche successive dello stesso e della variabilità del tasso di interesse. Il TAEG reale, inoltre, tiene conto del periodo di moratoria del finanziamento.

Per ogni rata pagata è stato verificato il superamento del tasso soglia (c.d. usura sopravvenuta⁷) mediante il calcolo del TEG risultante, secondo la formula classica:

$$(QUOTA INTERESSI RATA \times 365) / (CAPITALE RESIDUO \times GIORNI)$$

⁷ **Decisione ABF, n.77 del 10 gennaio 2014.** “È inammissibile che il mutuante sia tenuto a versare gli interessi in una misura che al momento in cui essi devono essere corrisposti, si pone al di sopra della soglia della usurarietà vigente”. Il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che l'intermediario rimborsi alla ricorrente quanto incassato a titolo di interessi ed oneri superiori al tasso soglia.”

Sentenza Tribunale di Taranto, Dott. Martino Casavola n. 1359 del 25 giugno 2013. “[L]’inapplicabilità della sanzione civile all’ipotesi di interessi usurari sopravvenuti non esclude che gli interessi che superino il tasso soglia siano comunque usurari e che siano perciò non dovuti per la sola parte eccedente quel tasso”.

Tribunale di Napoli, V sezione civile sentenza 8740 del 30 giugno 2013 “Gli interessi debbono dall’entrata in vigore delle soglie usura, armonizzarsi con le nuove disposizioni di legge tramite il meccanismo sostitutivo 1319 cc.”

I giorni sono stati calcolati come differenza tra le scadenze della rata precedente e quella in esame. Allo stesso modo è stato calcolato il TEG risultante per il pagamento di eventuali maggiorazioni dovute a ritardati pagamenti della rata. In questo caso la formula utilizzata è:

$$(MORA \times 365) / (QUOTA \text{ CAPITALE RATA} \times \text{GIORNI})$$

I giorni sono stati considerati come la differenza tra l'effettivo pagamento e la scadenza della rata. I TEG risultanti per rate e more, calcolati con la metodologia e le formule sopra descritti, sono stati confrontati con le soglie usura per tempo vigenti. Per le rate si è confrontata la soglia relativa alla scadenza della rata precedente e quindi relativa all'inizio del periodo su cui sono calcolati gli interessi. Per le more si è fatto riferimento al giorno di scadenza della relativa rata per cui sono stati corrisposti gli interessi di mora.

VERIFICA PIANO DI AMMORTAMENTO

N. RATA	DATA	CAPITALE	QUOTA INTERESSI	QUOTA CAPITALE	CAPITALE RESIDUO	SOMMATORIA INTERESSI	RATA PERIODICA	TASSO INTERESSE
1	31/05/2000	100.000,00	222,22	0,00	100.000,00	222,22	222,22	5,000%
2	30/06/2000	100.000,00	416,67	1.470,46	98.529,54	638,89	1.887,12	5,000%
3	31/07/2000	98.529,54	410,54	1.476,58	97.052,96	1.049,43	1.887,12	5,000%
4	31/08/2000	97.052,96	404,39	1.482,74	95.570,22	1.453,82	1.887,12	5,000%
5	30/09/2000	95.570,22	398,21	1.488,91	94.081,31	1.852,03	1.887,12	5,000%
6	31/10/2000	94.081,31	392,01	1.495,12	92.586,19	2.244,03	1.887,12	5,000%
7	30/11/2000	92.586,19	385,78	1.501,35	91.084,84	2.629,81	1.887,12	5,000%
8	31/12/2000	91.084,84	379,52	1.507,60	89.577,24	3.009,33	1.887,12	5,000%
9	31/01/2001	89.577,24	373,24	1.513,88	88.063,36	3.382,57	1.887,12	5,000%
10	28/02/2001	88.063,36	366,93	1.520,19	86.543,16	3.749,50	1.887,12	5,000%
11	31/03/2001	86.543,16	360,60	1.526,53	85.016,64	4.110,09	1.887,12	5,000%
12	30/04/2001	85.016,64	366,74	1.586,98	86.429,66	4.476,83	1.953,71	5,000%
13	31/05/2001	86.429,66	360,12	1.593,59	84.836,07	4.836,95	1.953,71	5,000%
14	30/06/2001	84.836,07	353,48	1.600,23	83.235,84	5.190,44	1.953,71	5,000%
15	31/07/2001	83.235,84	346,82	1.606,90	81.628,94	5.537,25	1.953,71	5,000%
16	31/08/2001	81.628,94	340,12	1.613,59	80.015,34	5.877,37	1.953,71	5,000%
17	30/09/2001	80.015,34	333,40	1.620,32	78.395,03	6.210,77	1.953,71	5,000%
18	31/10/2001	78.395,03	326,65	1.627,07	76.767,96	6.537,42	1.953,71	5,000%
19	30/11/2001	76.767,96	319,87	1.633,85	75.134,11	6.857,28	1.953,71	5,000%
20	31/12/2001	75.134,11	313,06	0,00	75.134,11	7.170,34	313,06	5,000%
21	31/01/2002	75.134,11	313,06	0,00	75.134,11	7.483,40	313,06	5,000%
22	28/02/2002	75.134,11	313,06	0,00	75.134,11	7.796,46	313,06	5,000%
23	31/03/2002	75.134,11	313,06	0,00	75.134,11	8.109,52	313,06	5,000%
24	30/04/2002	75.134,11	313,06	0,00	75.134,11	8.422,58	313,06	5,000%
25	31/05/2002	75.134,11	313,06	0,00	75.134,11	8.735,63	313,06	5,000%

26	30/06/2002	75.134,11	313,06	1.640,66	73.493,45	9.048,69	1.953,71	5,000%
27	31/07/2002	73.493,45	306,22	1.647,49	71.845,96	9.354,92	1.953,71	5,000%
28	31/08/2002	71.845,96	299,36	1.654,36	70.191,60	9.654,27	1.953,71	5,000%
29	30/09/2002	70.191,60	292,47	1.661,25	68.530,35	9.946,74	1.953,71	5,000%
30	31/10/2002	68.530,35	285,54	1.668,17	66.862,18	10.232,28	1.953,71	5,000%
31	30/11/2002	66.862,18	278,59	1.675,12	65.187,06	10.510,87	1.953,71	5,000%
32	31/12/2002	65.187,06	271,61	1.682,10	63.504,96	10.782,49	1.953,71	5,000%
33	31/01/2003	63.504,96	264,60	1.689,11	61.815,85	11.047,09	1.953,71	5,000%
34	28/02/2003	61.815,85	257,57	1.696,15	60.119,70	11.304,66	1.953,71	5,000%
35	31/03/2003	60.119,70	250,50	1.703,22	58.416,48	11.555,16	1.953,71	5,000%
36	30/04/2003	58.416,48	243,40	1.710,31	56.706,17	11.798,56	1.953,71	5,000%
37	31/05/2003	56.706,17	264,63	1.704,36	55.001,81	12.063,19	1.968,99	5,600%
38	30/06/2003	55.001,81	252,09	1.714,43	53.287,38	12.315,28	1.966,52	5,500%
39	31/07/2003	53.287,38	239,79	1.724,33	51.563,05	12.555,07	1.964,12	5,400%
40	31/08/2003	51.563,05	225,59	1.735,07	49.827,98	12.780,66	1.960,65	5,250%
41	30/09/2003	49.827,98	213,85	1.744,58	48.083,41	12.994,51	1.958,42	5,150%
42	31/10/2003	48.083,41	206,36	1.752,06	46.331,34	13.200,86	1.958,42	5,150%
43	30/11/2003	46.331,34	198,84	1.759,58	44.571,76	13.399,70	1.958,42	5,150%
44	31/12/2003	44.571,76	191,29	1.767,13	42.804,63	13.590,99	1.958,42	5,150%
45	31/01/2004	42.804,63	183,70	1.774,72	41.029,91	13.774,69	1.958,42	5,150%
46	29/02/2004	41.029,91	176,09	1.782,33	39.247,58	13.950,78	1.958,42	5,150%
47	31/03/2004	39.247,58	168,44	1.789,98	37.457,59	14.119,22	1.958,42	5,150%
48	30/04/2004	37.457,59	159,19	1.798,38	35.659,21	14.278,41	1.957,58	5,100%
49	31/05/2004	35.659,21	150,07	1.806,71	33.852,50	14.428,48	1.956,78	5,050%
50	30/06/2004	33.852,50	143,87	1.813,67	32.038,83	14.572,35	1.957,54	5,100%
51	31/07/2004	32.038,83	136,17	1.821,37	30.217,46	14.708,52	1.957,54	5,100%
52	31/08/2004	30.217,46	129,68	1.828,54	28.388,92	14.838,20	1.958,22	5,150%
53	30/09/2004	28.388,92	121,84	1.836,39	26.552,53	14.960,03	1.958,22	5,150%

54	31/10/2004	26.552,53	113,95	1.844,27	24.708,26	15.073,99	1.958,22	5,150%
55	30/11/2004	24.708,26	106,04	1.852,18	22.856,08	15.180,03	1.958,22	5,150%
56	31/12/2004	22.856,08	98,09	1.860,13	20.995,95	15.278,12	1.958,22	5,150%
57	31/01/2005	20.995,95	90,98	1.867,72	19.128,22	15.369,10	1.958,71	5,200%
58	28/02/2005	19.128,22	82,89	1.875,82	17.252,40	15.451,99	1.958,71	5,200%
59	31/03/2005	17.252,40	74,76	1.883,95	15.368,46	15.526,75	1.958,71	5,200%
60	30/04/2005	15.368,46	65,96	1.892,39	13.476,07	15.592,71	1.958,34	5,150%
61	31/05/2005	13.476,07	57,83	1.900,51	11.575,56	15.650,54	1.958,34	5,150%
62	30/06/2005	11.575,56	49,68	1.908,66	9.666,90	15.700,22	1.958,34	5,150%
63	31/07/2005	9.666,90	41,49	1.916,86	7.750,04	15.741,71	1.958,34	5,150%
64	31/08/2005	7.750,04	33,26	1.925,08	5.824,96	15.774,97	1.958,34	5,150%
65	30/09/2005	5.824,96	25,00	1.933,34	3.891,62	15.799,97	1.958,34	5,150%
66	31/10/2005	3.891,62	16,70	1.941,64	1.949,97	15.816,67	1.958,34	5,150%
67	30/11/2005	1.949,97	8,45	1.949,97	0,00	15.825,12	1.958,42	5,200%


VERIFICA PAGAMENTI


N. RATA	SCADENZA	DATA PAGAMENTO	IMPORTO RATA	SPESE	IMPORTO MORA	VARIAZIONI CAPITALE	TEG RATA	TEG MORA
1	31/05/2000	31/05/2000	222,22	2,50			5,13% (NO - 8,73%)	
2	30/06/2000	30/06/2000	1.887,12	2,50			5,10% (NO - 8,73%)	
3	31/07/2000	31/07/2000	1.887,12	2,50			4,94% (NO - 8,73%)	
4	31/08/2000	31/08/2000	1.887,12	2,50			4,94% (NO - 9,44%)	
5	30/09/2000	30/09/2000	1.887,12	2,50			5,10% (NO - 9,44%)	
6	31/10/2000	31/10/2000	1.887,12	2,50			4,94% (NO - 9,44%)	
7	30/11/2000	30/11/2000	1.887,12	2,50			5,10% (NO - 9,95%)	
8	31/12/2000	31/12/2000	1.887,12	2,50			4,94% (NO - 9,95%)	
9	31/01/2001	31/01/2001	1.887,12	2,50			4,94% (NO - 9,95%)	
10	28/02/2001	28/02/2001	1.887,12	2,50			5,47% (NO - 10,40%)	
11	31/03/2001	31/03/2001	1.887,12	2,50		3.000,00	4,94% (NO - 10,40%)	
12	30/04/2001	30/04/2001	1.887,12	2,50			4,18% (NO - 10,40%)	
13	31/05/2001	20/06/2001	1.887,12	2,50	20,00		4,03% (NO - 10,23%)	22,90% (SI - 10,23%)
14	30/06/2001	30/06/2001	1.887,12	2,50			4,15% (NO - 10,23%)	
15	31/07/2001	31/07/2001	1.887,12	2,50			4,00% (NO - 10,23%)	
16	31/08/2001	31/08/2001	1.887,12	2,50			3,98% (NO - 9,84%)	
17	30/09/2001	30/09/2001	1.887,12	2,50			4,09% (NO - 9,84%)	
18	31/10/2001	31/10/2001	1.887,12	2,50			3,94% (NO - 9,84%)	
19	30/11/2001	10/12/2001	1.887,12	2,50	2,30		4,05% (NO - 9,42%)	5,14% (NO - 9,42%)
20	31/12/2001	31/12/2001	302,39	2,50			4,78% (NO - 9,42%)	
21	31/01/2002	31/01/2002	302,39	2,50			4,78% (NO - 9,42%)	
22	28/02/2002	28/02/2002	302,39	2,50			5,29% (NO - 8,27%)	
23	31/03/2002	31/03/2002	302,39	2,50			4,78% (NO - 8,27%)	
24	30/04/2002	30/04/2002	302,39	2,50			4,94% (NO - 8,27%)	
25	31/05/2002	31/05/2002	302,39	2,50			4,78% (NO - 8,34%)	

26	30/06/2002	30/06/2002	1.887,12	2,50			4,03% (NO - 8,34%)	
27	31/07/2002	31/07/2002	1.887,12	2,50			3,88% (NO - 8,34%)	
28	31/08/2002	31/08/2002	1.887,12	2,50			3,86% (NO - 8,43%)	
29	30/09/2002	30/09/2002	1.887,12	2,50			3,96% (NO - 8,43%)	
30	31/10/2002	31/10/2002	1.887,12	2,50			3,80% (NO - 8,43%)	
31	30/11/2002	30/11/2002	1.887,12	2,50			3,90% (NO - 8,42%)	
32	31/12/2002	31/12/2002	1.887,12	2,50			3,75% (NO - 8,42%)	
33	31/01/2003	31/01/2003	1.887,12	2,50			3,72% (NO - 8,42%)	
34	28/02/2003	28/02/2003	1.887,12	2,50			4,08% (NO - 8,06%)	
35	31/03/2003	31/03/2003	1.887,12	2,50			3,65% (NO - 8,06%)	
36	30/04/2003	30/04/2003	1.887,12	2,50			3,73% (NO - 8,06%)	
37	31/05/2003	31/05/2003	1.901,88	2,50			4,15% (NO - 7,19%)	
38	30/06/2003	30/06/2003	1.899,49	2,50			4,15% (NO - 7,19%)	
39	31/07/2003	31/07/2003	1.897,18	2,50			3,87% (NO - 7,19%)	
40	31/08/2003	31/08/2003	1.893,83	2,50			3,68% (NO - 6,80%)	
41	30/09/2003	30/09/2003	1.891,67	2,50			3,65% (NO - 6,80%)	
42	31/10/2003	31/10/2003	1.891,67	2,50			3,48% (NO - 6,80%)	
43	30/11/2003	30/11/2003	1.891,67	2,50			3,53% (NO - 6,23%)	
44	31/12/2003	31/12/2003	1.891,67	2,50			3,36% (NO - 6,23%)	
45	31/01/2004	31/01/2004	1.891,67	2,50			3,29% (NO - 6,23%)	
46	29/02/2004	29/02/2004	1.891,67	2,50			3,43% (NO - 6,36%)	
47	31/03/2004	31/03/2004	1.891,67	2,50			3,13% (NO - 6,36%)	
48	30/04/2004	30/04/2004	1.890,86	2,50			3,08% (NO - 6,36%)	
49	31/05/2004	31/05/2004	1.890,08	2,50			2,84% (NO - 6,26%)	
50	30/06/2004	30/06/2004	1.890,82	2,50			2,86% (NO - 6,26%)	
51	31/07/2004	31/07/2004	1.890,82	2,50			2,64% (NO - 6,26%)	
52	31/08/2004	31/08/2004	1.891,48	2,50			2,55% (NO - 5,81%)	
53	30/09/2004	30/09/2004	1.891,48	2,50			2,47% (NO - 5,81%)	

54	31/10/2004	31/10/2004	1.891,48	2,50		2,20% (NO - 5,81%)
55	30/11/2004	30/11/2004	1.891,48	2,50		2,06% (NO - 5,76%)
56	31/12/2004	31/12/2004	1.891,48	2,50		1,74% (NO - 5,76%)
57	31/01/2005	31/01/2005	1.891,95	2,50		1,50% (NO - 5,76%)
58	28/02/2005	28/02/2005	1.891,95	2,50		1,27% (NO - 5,79%)
59	31/03/2005	31/03/2005	1.891,95	2,50		0,72% (NO - 5,79%)
60	30/04/2005	30/04/2005	1.891,59	2,50		0,13% (NO - 5,79%)
61	31/05/2005	31/05/2005	1.891,59	2,50		-0,56% (NO - 5,81%)
62	30/06/2005	30/06/2005	1.891,59	2,50		-1,53% (NO - 5,81%)
63	31/07/2005	31/07/2005	1.891,59	2,50		-2,77% (NO - 5,81%)
64	31/08/2005	31/08/2005	1.891,59	2,50		-4,71% (NO - 5,79%)
65	30/09/2005	30/09/2005	1.891,59	2,50		-8,20% (NO - 5,79%)
66	31/10/2005	31/10/2005	1.891,59	2,50		-14,39% (NO - 5,79%)
67	30/11/2005	30/11/2005	1.891,67	2,50		-34,82% (NO - 5,73%)

Si riportano di seguito gli andamenti dei TEG calcolati, rispettivamente, in relazione agli interessi corrispettivi ed agli interessi di mora (se applicati). Il profilo dei tassi applicati è stato posto a confronto con l'andamento del tasso soglia nel periodo in esame.





RIEPILOGO FINANZIAMENTO			
Capitale erogato iniziale	100.000,00	Rate Pagate	115.425,74
Erogazioni successive	3.000,00	Spese iniziali	1.000,00
Totale Capitale Erogato	103.000,00	Altre spese	167,50
		Int. e oneri per mora	22,30
		Rimborsi straordinari in c/capitale	0,00
		Totale Pagamenti	116.615,54

5. Ricalcolo del piano di ammortamento

In ragione dell'analisi sin qui condotta e di tutte le precedenti osservazioni, si è ritenuto di rideterminare integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo pari a zero. Le quote di rimborso in linea capitale del piano di ammortamento così ricostruito sono state assunte pari ai valori previsti dal piano originario. Gli interessi di mora sono stati a loro volta rideterminati applicando un tasso sostitutivo pari a zero ed assumendo come base di calcolo degli stessi l'importo della quota capitale di ciascun ritardato pagamento.

In ragione delle peculiarità del caso analizzato, si ritiene altresì che le spese iniziali sostenute dal contraente contestualmente alla stipula per complessivi € 1.000,00 siano illegittime e si è proceduto ad opportuno conteggio di ripetizione delle stesse, congiuntamente alla rideterminazione del piano di ammortamento effettuata in accordo alla metodologia descritta in precedenza.

La rilevata fattispecie dell'usura contrattuale motiva inoltre la ripetizione di tutti gli ulteriori oneri addebitati nel corso dell'operazione, i cui importi sono riportati al prospetto "Verifica Pagamenti".

Sulla base del piano di ammortamento così rideterminato e delle ulteriori considerazioni riportate in precedenza, si è provveduto infine a valutare la differenza tra gli importi effettivamente corrisposti e gli importi previsti dal piano di ammortamento ricalcolato. Sono stati inoltre quantificati gli interessi legali relativi alle differenze evidenziate alla data del 29/06/2017. Tali differenze sono state rivalutate secondo gli indici ISTAT.

Ricalcolo Piano di Ammortamento

N. RATA	DATA	CAPITALE	QUOTA INTERESSI	QUOTA CAPITALE	CAPITALE RESIDUO	RATA PERIODICA	SPESE	MORA	TASSO INTERESSE RATA	TASSO INTERESSE MORA	SALDO RATA (PAGATA - RICALCOLATA)	SOMME DA RECUPERARE
1	31/05/2000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	295,06	1.608,06
2	30/06/2000	100.000,00	0,00	1.470,46	98.529,54	1.470,46	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	550,36	2.158,42
3	31/07/2000	98.529,54	0,00	1.476,58	97.052,96	1.476,58	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	542,32	2.700,74
4	31/08/2000	97.052,96	0,00	1.482,74	95.570,22	1.482,74	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	534,24	3.234,97
5	30/09/2000	95.570,22	0,00	1.488,91	94.081,31	1.488,91	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	526,13	3.761,10
6	31/10/2000	94.081,31	0,00	1.495,12	92.586,19	1.495,12	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	517,98	4.279,08
7	30/11/2000	92.586,19	0,00	1.501,35	91.084,84	1.501,35	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	509,80	4.788,88
8	31/12/2000	91.084,84	0,00	1.507,60	89.577,24	1.507,60	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	501,59	5.290,47
9	31/01/2001	89.577,24	0,00	1.513,88	88.063,36	1.513,88	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	480,57	5.771,04
10	28/02/2001	88.063,36	0,00	1.520,19	86.543,16	1.520,19	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	472,50	6.243,53
11	31/03/2001	86.543,16	0,00	1.526,53	88.016,64	1.526,53	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	464,40	6.707,93
12	30/04/2001	88.016,64	0,00	1.586,98	86.429,66	1.586,98	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	387,08	7.095,01
13	31/05/2001	86.429,66	0,00	1.593,59	84.836,07	1.593,59	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/ZERO	404,20	7.499,21
14	30/06/2001	84.836,07	0,00	1.600,23	83.235,84	1.600,23	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	370,13	7.869,34
15	31/07/2001	83.235,84	0,00	1.606,90	81.628,94	1.606,90	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	361,60	8.230,94
16	31/08/2001	81.628,94	0,00	1.613,59	80.015,34	1.613,59	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	353,04	8.583,98
17	30/09/2001	80.015,34	0,00	1.620,32	78.395,03	1.620,32	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	344,44	8.928,41
18	31/10/2001	78.395,03	0,00	1.627,07	76.767,96	1.627,07	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	335,80	9.264,22
19	30/11/2001	76.767,96	0,00	1.633,85	75.134,11	1.633,85	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/ZERO	330,07	9.594,29
20	31/12/2001	75.134,11	0,00	0,00	75.134,11	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	389,95	9.984,25
21	31/01/2002	75.134,11	0,00	0,00	75.134,11	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	380,50	10.364,75
22	28/02/2002	75.134,11	0,00	0,00	75.134,11	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	380,50	10.745,25
23	31/03/2002	75.134,11	0,00	0,00	75.134,11	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	380,50	11.125,75
24	30/04/2002	75.134,11	0,00	0,00	75.134,11	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	380,50	11.506,26

25	31/05/2002	75.134,11	0,00	0,00	75.134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	380,50	11.886,76
26	30/06/2002	75.134,11	0,00	1.640,66	73.493,45	1.640,66	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	310,71	12.197,47
27	31/07/2002	73.493,45	0,00	1.647,49	71.845,96	1.647,49	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	302,18	12.499,64
28	31/08/2002	71.845,96	0,00	1.654,36	70.191,60	1.654,36	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	293,61	12.793,25
29	30/09/2002	70.191,60	0,00	1.661,25	68.530,35	1.661,25	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	285,01	13.078,26
30	31/10/2002	68.530,35	0,00	1.668,17	66.862,18	1.668,17	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	276,37	13.354,62
31	30/11/2002	66.862,18	0,00	1.675,12	65.187,06	1.675,12	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	267,69	13.622,32
32	31/12/2002	65.187,06	0,00	1.682,10	63.504,96	1.682,10	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	258,98	13.881,30
33	31/01/2003	63.504,96	0,00	1.689,11	61.815,85	1.689,11	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	244,22	14.125,52
34	28/02/2003	61.815,85	0,00	1.696,15	60.119,70	1.696,15	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	235,65	14.361,17
35	31/03/2003	60.119,70	0,00	1.703,22	58.416,48	1.703,22	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	227,04	14.588,21
36	30/04/2003	58.416,48	0,00	1.710,31	56.706,17	1.710,31	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	218,40	14.806,61
37	31/05/2003	56.706,17	0,00	1.704,36	55.001,81	1.704,36	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	243,62	15.050,23
38	30/06/2003	55.001,81	0,00	1.714,43	53.287,38	1.714,43	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	228,45	15.278,68
39	31/07/2003	53.287,38	0,00	1.724,33	51.563,05	1.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	213,57	15.492,25
40	31/08/2003	51.563,05	0,00	1.735,07	49.827,98	1.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	196,42	15.688,67
41	30/09/2003	49.827,98	0,00	1.744,58	48.083,41	1.744,58	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	182,21	15.870,88
42	31/10/2003	48.083,41	0,00	1.752,06	46.331,34	1.752,06	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	173,09	16.043,96
43	30/11/2003	46.331,34	0,00	1.759,58	44.571,76	1.759,58	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	163,93	16.207,89
44	31/12/2003	44.571,76	0,00	1.767,13	42.804,63	1.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	154,73	16.362,62
45	31/01/2004	42.804,63	0,00	1.774,72	41.029,91	1.774,72	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	142,75	16.505,37
46	29/02/2004	41.029,91	0,00	1.782,33	39.247,58	1.782,33	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	133,64	16.639,01
47	31/03/2004	39.247,58	0,00	1.789,98	37.457,59	1.789,98	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	124,50	16.763,51
48	30/04/2004	37.457,59	0,00	1.798,38	35.659,21	1.798,38	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	113,50	16.877,01
49	31/05/2004	35.659,21	0,00	1.806,71	33.852,50	1.806,71	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	102,61	16.979,62
50	30/06/2004	33.852,50	0,00	1.813,67	32.038,83	1.813,67	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	95,19	17.074,81
51	31/07/2004	32.038,83	0,00	1.821,37	30.217,46	1.821,37	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	85,97	17.160,78
52	31/08/2004	30.217,46	0,00	1.828,54	28.388,92	1.828,54	0,00	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	78,20	17.238,99

53	30/09/2004	28.388,92	0,00	1.836,39	26.552,53	1.836,39	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	68,82	17.307,81
54	31/10/2004	26.552,53	0,00	1.844,27	24.708,26	1.844,27	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	59,41	17.367,21
55	30/11/2004	24.708,26	0,00	1.852,18	22.856,08	1.852,18	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	49,95	17.417,16
56	31/12/2004	22.856,08	0,00	1.860,13	20.995,95	1.860,13	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	40,45	17.457,61
57	31/01/2005	20.995,95	0,00	1.867,72	19.128,22	1.867,72	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	31,40	17.489,01
58	28/02/2005	19.128,22	0,00	1.875,82	17.252,40	1.875,82	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	21,89	17.510,91
59	31/03/2005	17.252,40	0,00	1.883,95	15.368,46	1.883,95	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	12,34	17.523,25
60	30/04/2005	15.368,46	0,00	1.892,39	13.476,07	1.892,39	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	2,00	17.525,25
61	31/05/2005	13.476,07	0,00	1.900,51	11.575,56	1.900,51	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	-7,54	17.517,71
62	30/06/2005	11.575,56	0,00	1.908,66	9.666,90	1.908,66	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	-17,13	17.500,58
63	31/07/2005	9.666,90	0,00	1.916,86	7.750,04	1.916,86	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	-26,75	17.473,83
64	31/08/2005	7.750,04	0,00	1.925,08	5.824,96	1.925,08	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	-36,42	17.437,42
65	30/09/2005	5.824,96	0,00	1.933,34	3.891,62	1.933,34	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	-46,12	17.391,29
66	31/10/2005	3.891,62	0,00	1.941,64	1.949,97	1.941,64	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	-55,87	17.335,42
67	30/11/2005	1.949,97	0,00	1.949,97	0,00	1.949,97	0,00	0,00	0,00%/ZERO	0,00%/NON APPLICATA	-65,57	17.269,85

I risultati sono evidenziati nella seguente tabella.

RISULTATI RICALCOLO	
SOMME DA RECUPERARE	17.269,85
INTERESSI LEGALI	5.496,80
TOTALE	22.766,65

Il seguente prospetto intende fornire un riepilogo dettagliato delle somme da recuperare in relazione alle diverse componenti che contribuiscono alla formazione di tale importo. Con la voce "Saldo Interessi" e le rispettive sotto-voci si intende la differenza tra il totale degli interessi corrisposti dal contraente ed il totale degli interessi previsti dal piano di ammortamento ricalcolato.

SCOMPOSIZIONE SOMME DA RECUPERARE	
SALDO INTERESSI	12.448,04
Saldo Interessi Corrispettivi	12.425,74
Saldo Interessi di Mora	22,30
SPESE ILLEGITTIME	1.167,50
Iniziali	1.000,00
Per rata	167,50
RIVALUTAZIONE MONETARIA	3.654,31
TOTALE SOMME DA RECUPERARE	17.269,85

Nel rassegnare il proprio lavoro, il sottoscritto Perito ritiene di aver assolto l'incarico ricevuto in piena coscienza professionale e con l'unico scopo di portare la verità a conoscenza di chi di ragione.

Perito:
